

Il Patto atlantico (4 aprile 1949)

dal *Patto atlantico*, in «Relazioni Internazionali», 3 aprile 1954

Nel quadro della strategia antisovietica e anticomunista, sviluppata attraverso la «dottrina Truman» e il Piano Marshall, si colloca come logico complemento l'alleanza militare sancita dal Patto atlantico o North Atlantic Treaty Organization (NATO), i cui firmatari furono Belgio, Canada, Danimarca, Francia, Gran Bretagna, Italia, Islanda, Lussemburgo, Norvegia, Olanda, Portogallo, Stati Uniti. Ad essi si aggiunsero nel 1952 Grecia e Turchia e nel 1955 la Repubblica Federale Tedesca. La NATO fu uno strumento della strategia statunitense ed è perciò da ricollegarsi da un lato al Trattato dell'Asia sud-orientale (SEATO; cap. XIII, par. 5), firmato a Manila nel 1954 da otto Stati (Australia, Filippine, Francia, Gran Bretagna, Nuova Zelanda, Pakistan, Stati Uniti, Tailandia), per la difesa degli Stati dell'Asia sud-orientale, dall'altro alla Central Treaty Organization (CENTO), o Patto di Baghdad, costituita nel 1955 da Gran Bretagna, Iran, Pakistan, Turchia, Iraq.

L'articolo 4 del Patto atlantico impegna i contraenti a consultarsi, ove siano minacciate «l'integrità territoriale, l'indipendenza politica o la sicurezza» di uno di essi, mentre l'articolo 5 impegna più esplicitamente le parti a resistere ad ogni attacco armato: «un attacco armato contro una o più di esse in Europa o nel Nord America sarà considerato un attacco contro tutte loro». Formalmente lo Statuto dell'ONU, al quale ci si richiama nel Preambolo, è ancora rispettato, perché l'articolo 5 prevede che le misure militari che saranno prese per resistere ad un attacco «verranno sospese quando il Consiglio di Sicurezza [dell'ONU] avrà preso le misure necessarie per ristabilire e mantenere la pace e la sicurezza internazionali». In realtà la costituzione del Patto atlantico dimostra qualche «cedimento» pratico, dovuto alle esigenze della strategia globale, nei confronti delle rivendicazioni teoriche della libertà politica. Il «patto», ad esempio, allineando il Portogallo di Salazar col suo regime fascista alle altre nazioni con ordinamenti democratici, si pose in palese contraddizione con l'asserita salvaguardia della democrazia.

Preambolo

Gli Stati partecipanti al presente trattato, riaffermando la loro fede negli scopi e nei principi della Carta delle Nazioni Unite¹ ed il loro desiderio di vivere in pace con tutti i popoli e tutti i governi, decisi a salvaguardare la libertà dei loro popoli, il loro retaggio comune e la loro civiltà, fondata sui principi della democrazia, le libertà individuali e la prevalenza del diritto, preoccupati di favorire nella zona dell'Atlantico del Nord il benessere e la stabilità, decisi a riunire i loro sforzi per la loro difesa collettiva e per il mantenimento della pace e della sicurezza, si sono accordati sul presente trattato dell'Atlantico del Nord.

1. Le parti si impegnano, così come è stabilito dalla Carta delle Nazioni Unite, a comporre con mezzi pacifici qualsiasi disputa internazionale nella quale potrebbero essere implicate, in modo che la pace e la sicurezza internazionali, così come la giustizia, non siano poste in pericolo, e ad astenersi nei loro rapporti internazionali dal ricorrere alla minaccia o all'impiego della forza comunque incompatibile con gli scopi delle Nazioni Unite.

2. Le parti contribuiranno allo sviluppo di relazioni internazionali pacifiche e amichevoli, rafforzando le loro libere istituzioni, assicurando una migliore comprensione dei principi su cui si basano le suddette istituzioni e sviluppando le condizioni atte a garantire la stabilità ed il benessere. Esse si sforzeranno di eliminare tutti i contrasti nella loro politica economica internazionale ed incoraggeranno la collaborazione economica reciproca e con tutti i paesi.

3. Allo scopo di raggiungere con maggior efficacia la realizzazione degli scopi di questo trattato, le parti, separatamente e congiuntamente, per mezzo di un continuo ed efficace appoggio reciproco e dello sviluppo dei loro mezzi, manterranno e svilupperanno la loro capacità individuale e collettiva di resistenza ad attacchi armati.

4. Le parti si consulteranno ogni volta che, nell'opinione di una di esse, l'integrità territoriale, l'indipendenza politica o la sicurezza d'una di esse siano minacciate.

5. Le parti convengono che un attacco armato contro una o più di esse in Europa o nel Nord America sarà considerato un attacco contro tutte loro, e di conseguenza convengono che, se tale attacco dovesse verificarsi, ognuna

di esse, in esercizio del diritto di autodifesa individuale o collettiva, riconosciuto dall'art. 51 della Carta delle Nazioni Unite, assisterà la parte o le parti così attaccate, intraprendendo immediatamente, individualmente o di concerto con le altre parti, l'azione che giudicherà necessaria, per ristabilire e mantenere la sicurezza della zona nordatlantica. Ogni attacco armato di questo genere, e tutte le misure prese in conseguenza di esso, saranno immediatamente segnalati al Consiglio di sicurezza. Tali misure verranno sospese quando il Consiglio di sicurezza avrà preso le misure necessarie per ristabilire e mantenere la pace e la sicurezza internazionali.

[...]

7. Questo trattato non interferisce e non dovrà essere interpretato come interferente in alcun modo nei diritti e negli obblighi derivanti dalla Carta alle parti che sono membri delle Nazioni Unite o nella primaria responsabilità del Consiglio di sicurezza per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali.

8. Ogni parte dichiara che nessuno degli impegni internazionali ora in vigore fra di esse, o fra le parti e qualsiasi altro Stato, è in contraddizione con le disposizioni di questo trattato, e si obbliga a non assumere alcun impegno internazionale in contrasto con questo trattato.

9. Con questa disposizione le parti istituiscono un Consiglio, nel quale ciascuna di esse sarà rappresentata, che avrà la funzione di esaminare le questioni concernenti l'applicazione del trattato. Il Consiglio sarà organizzato in modo da potersi riunire rapidamente in qualsiasi momento. Il Consiglio istituirà gli organi sussidiari che risulteranno necessari, e in particolare istituirà immediatamente un comitato di difesa che raccomanderà le misure da adottare per l'applicazione degli artt. 3 e 5.

10. Le parti potranno, di unanime accordo, invitare a partecipare al presente trattato qualsiasi altro Stato europeo in grado di favorire lo sviluppo dei principi di questo trattato e di contribuire alla sicurezza della zona nordatlantica. Ogni Stato così invitato potrà diventare membro del trattato depositando il suo strumento di adesione presso il governo degli Stati Uniti d'America. Il governo degli Stati Uniti d'America informerà ognuna delle parti dell'avvenuto deposito di ciascun strumento di adesione.